

## **COMMISSIONE DISCIPLINARE**

### **STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

#### **Comunicato Ufficiale n.1 del 6 febbraio 2026**

##### **DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

##### **DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)**

**ASD SAN LORENZO ROMA** - avverso squalifica fino al 31/12/2026 al calciatore Lucari Daniele.  
Gara: O.D.C.E.C. Roma Calcio - San Lorenzo Roma del 23 gennaio 2026. Comunicato Ufficiale n.17 del 24 gennaio 2026. Procedimento 1/A.

Con atto rituale e tempestivo, la società ASD San Lorenzo Roma ha proposto appello avverso la sanzione in epigrafe, ritenuta abnormemente sproporzionata in relazione ai fatti effettivamente accaduti, deducendo che una sanzione di tale durata finirebbe per assumere carattere sostanzialmente espulsivo, in contrasto con i principi di gradualità, proporzionalità ed equità che devono informare l'azione disciplinare.

La reclamante ha inoltre rappresentato come la direzione di gara abbia progressivamente determinato un incremento del livello di tensione in campo, culminato con l'espulsione del calciatore, segnalando altresì la successiva revoca, al termine della gara, del provvedimento di espulsione irrogato nei confronti del proprio allenatore, circostanza indicativa di una gestione della fase finale dell'incontro non pienamente lineare.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali ed in particolare il referto di gara, rileva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, lo stesso fa piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso della gara.

Dal referto risulta che al 32° minuto del secondo tempo il calciatore Lucari Daniele, dopo aver commesso un fallo di gioco, rivolgeva ad un avversario ancora a terra espressioni gravemente ingiuriose. Alla notifica del conseguente provvedimento di espulsione, il medesimo si avvicinava al direttore di gara ponendosi a distanza ravvicinata, proferendo reiterate frasi ingiuriose, puntandogli il dito ed esercitando un contatto fisico non lesivo a carattere intimidatorio, consistito in una pressione sul collo.

La condotta veniva ulteriormente reiterata e, nel dirigersi verso gli spogliatoi, il calciatore spintonava alle spalle un Assistente Arbitrale nei pressi della propria panchina.

La Commissione ritiene che le condotte accertate, per modalità e reiterazione, risultino oggettivamente gravi e lesive dei principi di correttezza, lealtà sportiva e rispetto dell'autorità arbitrale, e come tali meritevoli di adeguata sanzione disciplinare.

Tuttavia, nella valutazione complessiva della vicenda, questo Collegio ritiene di dover procedere ad una ponderazione concreta dell'effettiva offensività della condotta, in applicazione dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione. In particolare, deve rilevarsi che i comportamenti contestati non hanno determinato conseguenze lesive di natura fisica in danno degli ufficiali di gara e si sono esauriti nel ristretto arco temporale immediatamente successivo all'adozione del provvedimento di espulsione.

Alla luce di tali elementi, la sanzione inflitta in primo grado appare eccedente rispetto alla concreta portata dei fatti accertati e deve pertanto essere rideterminata in misura più equa e proporzionata.

La Commissione rileva, altresì, che dagli atti e dalle deduzioni della società reclamante emerge come il provvedimento di espulsione irrogato nel corso della gara nei confronti dell'allenatore della ASD San Lorenzo Roma sia stato successivamente revocato al termine dell'incontro. Tale circostanza, pur non rilevante ai fini della decisione in ordine alla posizione disciplinare del calciatore reclamato, appare meritevole di segnalazione sotto il profilo tecnico-organizzativo, con riferimento alla gestione complessiva della fase finale della gara. Pertanto, la Commissione ritiene opportuno trasmettere gli atti all'Organo Tecnico del Settore Arbitrale dell'US ACLI di Roma, per le valutazioni di competenza in ordine alla direzione di gara.

#### **P.Q.M.**

#### **La Commissione Disciplinare**

#### **DELIBERA**

- di accogliere parzialmente l'appello proposto dalla ASD San Lorenzo Roma;
- di rideterminare la sanzione disciplinare inflitta al calciatore Lucari Daniele nella squalifica per 8 (otto) gare effettive;
- di disporre la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva versato, pari ad euro 80,00;
- di trasmettere copia degli atti all'Organo Tecnico del Settore Arbitrale dell'US ACLI di Roma, per le valutazioni di competenza in ordine alla direzione di gara.

**Così deciso in Roma il 06/02/2026**